

## INDICAZIONI PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO

Il Decreto-Legge 4 febbraio 2022 n. 5 *"Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"* ha introdotto profondi cambiamenti nella gestione dei contatti di caso COVID-19 e nelle azioni conseguenti sul sistema scuola. Contemporaneamente, il Ministero della Salute ha rilasciato la Circolare 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-P che aggiorna le misure di quarantena e auto-sorveglianza per i contatti stretti di casi di infezione da SARS-CoV-2.

In considerazione di ciò, si aggiornano le indicazioni come segue:

- **Soggetto COVID-19 positivo (caso accertato)**

Si considera come *caso accertato* di Covid-19 il soggetto risultato positivo ad un tampone antigenico<sup>1</sup> o molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2.

I casi accertati sono tenuti ad osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio della durata di:

- 1) Minimo 7 giorni (di cui gli ultimi 3 senza sintomi) dalla data del tampone positivo: se sono vaccinati con 3 dosi oppure se hanno ricevuto la 2a dose da almeno 14 giorni e da meno di 120;
- 2) Minimo 10 giorni (di cui gli ultimi 3 senza sintomi) dalla data del tampone positivo: in tutti i casi non ricompresi nel punto 1.

Il periodo di isolamento si conclude con l'effettuazione di un test antigenico<sup>1</sup> o molecolare negativo eseguito non prima del 7° giorno o del 10° giorno a seconda delle categorie di cui sopra. In caso di persistente positività, l'isolamento si conclude al 21° giorno anche in assenza di tampone negativo.

- **Contatti stretti di caso COVID-19**

Si considerano come contatti stretti i soggetti venuti a contatto con il caso accertato a partire dalle 48 ore antecedenti il test positivo o l'insorgenza dei sintomi.

In ambito scolastico, le indicazioni per la gestione dei contatti stretti individuate dal Decreto Legge di cui sopra, sono distinte a seconda che il caso afferisca al sistema di educazione e istruzione 0-6 anni (1), alla scuola primaria (2) o secondaria (3).

Le indicazioni inoltre sono diversificate in base al numero di casi rilevati (A,B).

---

<sup>1</sup> I test auto-somministrati non sono sufficienti a stabilire la diagnosi di Covid-19 né utili ai fini della chiusura dell'isolamento. In caso venga riscontrata una positività a seguito di un tampone casalingo occorre rivolgersi il prima possibile al proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta per l'effettuazione di un test di conferma.

## 1) SISTEMA DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI (ASILI NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA)

### A) Da 1 a 4 casi positivi tra i bambini nella stessa classe/sezione/gruppo

- I bambini continuano l'attività didattica in presenza. Eseguono un tampone molecolare o antigenico (anche autosomministrato<sup>2</sup>) solo se sviluppano sintomi.
- Il personale scolastico è posto in auto-sorveglianza per 5 giorni con l'obbligo di indossare una mascherina di tipo FPP2 per almeno 10 giorni.
- La scuola:
  - i. segnala il 1° caso accertato sul Portale Scuole caricando il file dei contatti con i soli alunni;
  - ii. scarica informativa massiva per la classe e la consegna ai contatti e al personale scolastico;
  - iii. conteggia i casi successivi al 1° che si verificano tra gli alunni nella classe.

Attenzione! Vanno considerati solo i casi che sviluppano durante il periodo di sorveglianza e inseriti in un intervallo temporale non superiore a 5gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall'accertamento del 1° caso (es. 1° caso il 10 febbraio, casi 2°,3°,4° inseriti entro il 25 febbraio. Se uno dei casi si presenta dopo 5gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione). Gli educatori/insegnanti/operatori scolastici positivi, non entrano nel computo dei numeri dei positivi per sezione o gruppo classe

### B) Con 5 o più casi accertati i bambini nella stessa classe/sezione/gruppo

- I bambini che hanno completato il ciclo vaccinale primario<sup>3</sup> da meno di 120gg/ che hanno effettuato la dose booster/che sono guariti da Covid-19 da meno di 120gg/ che sono guariti da Covid-19 dopo aver completato il ciclo primario<sup>2</sup>/che hanno una esenzione dalla vaccinazione non sono sottoposti a quarantena ma ad auto-sorveglianza.  
Tutti gli altri sono posti in quarantena. Tale misura ha una durata di 5 giorni se si esegue, non prima del 5° giorno, un tampone con esito negativo presso i punti tampone autorizzati (no autosomministrati) . In assenza di test di uscita la quarantena ha una durata di 14 giorni.
- Il personale scolastico è posto in auto-sorveglianza per 5 giorni con l'obbligo di indossare una mascherina di tipo FPP2 per almeno 10 giorni.
- La scuola
  - i. sospende le attività in presenza per 5 giorni a partire dalla data di rilevazione del 5° caso;
  - ii. richiama la segnalazione del 1° caso sul Portale Scuole integrandola con il codice fiscale del 5° caso positivo e indicando la data del tampone e dell'ultimo giorno di frequenza di quest'ultimo. Effettua una nuova segnalazione solo nel caso siano presenti ulteriori contatti rispetto alla prima segnalazione.

Attenzione! Il 5° caso di considera tale solo se insorge entro 5 giorni dal 4° e comunque non oltre il 20° giorno dall'accertamento del 1° caso positivo (Riprendendo l'esempio precedente, 4° caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo. Se il 5° caso si presenta dopo 5gg dal precedente non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione)

---

2 In caso di test antigenico auto-somministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione, mentre il positivo deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato presso il MMG/PLS oppure presso uno dei punti tampone autorizzati (<https://www.ats-pavia.it/tamponi-scuole>)

3 Il ciclo vaccinale primario si considera completato dopo 14 giorni dalla 2° dose (vedi Ulteriori Indicazioni)

## 2) SCUOLE PRIMARIE

### A) Da 1 a 4 casi positivi della stessa classe/sezione/gruppo

- Gli alunni continuano l'attività didattica in presenza con utilizzo di FFP2. Eseguono un tampone molecolare o antigenico (anche autosomministrato<sup>4</sup>) solo se sviluppano sintomi.
- Il personale scolastico è posto in auto-sorveglianza per 5 giorni con l'obbligo di indossare una mascherina di tipo FPP2 per almeno 10 giorni.
- La scuola:
  - i. segnala il 1° caso accertato sul Portale Scuole caricando il file dei contatti con i soli alunni;
  - ii. scarica informativa massiva per la classe e la consegna ai contatti e al personale scolastico;
  - iii. conteggia i casi successivi al 1° che si verificano tra gli alunni nella classe.

Attenzione! Vanno considerati solo i casi sviluppatisi durante il periodo di sorveglianza e inseriti in un intervallo temporale non superiore a 5gg tra un caso e il successivo e comunque non oltre il 15° giorno dall'accertamento del 1° caso (es. 1° caso il 10 febbraio, casi 2°,3°,4° inseriti entro il 25 febbraio. Se uno dei casi si presenta dopo 5gg dal precedente, non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione). Gli educatori/insegnanti/operatori scolastici positivi, non entrano nel computo dei numero dei positivi per sezione o gruppo classe

### B) Con 5 o più casi accertati i bambini nella stessa classe/sezione/gruppo

- Gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale primario<sup>5</sup>da meno di 120gg/ che hanno effettuato la dose booster/che sono guariti da Covid-19 da meno di 120gg/ che sono guariti da Covid-19 dopo aver completato il ciclo primario<sup>5</sup>/che hanno una esenzione dalla vaccinazione continuano l'attività didattica in presenza e non sono sottoposti a quarantena ma ad auto-sorveglianza.  
Tutti gli altri sono posti in quarantena. Tale misura ha una durata di 5 giorni se si esegue, non prima del 5° giorno, un tampone con esito negativo presso i punti tampone autorizzati (no autosomministrati) . In assenza di test di uscita la quarantena ha una durata di 14 giorni.
- Il personale scolastico è posto in auto-sorveglianza per 5 giorni con l'obbligo di indossare una mascherina di tipo FPP2 per almeno 10 giorni.
- La scuola
  - i. attiva la DDI per gli alunni in quarantena per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso positivo;
  - ii. richiama la segnalazione del 1° caso sul Portale Scuole integrandola con il codice fiscale del 5° caso positivo e indicando la data del tampone e dell'ultimo giorno di frequenza di quest'ultimo. Effettua una nuova segnalazione solo nel caso siano presenti ulteriori contatti rispetto alla prima segnalazione

Attenzione! Il 5° caso di considera tale solo se insorge entro 5 giorni dal 4° e comunque non oltre il 20° giorno dall'accertamento del 1° caso positivo (Riprendendo l'esempio precedente, 4° caso il 25 febbraio, caso successivo entro il 02 marzo. Se il 5° caso si presente dopo 5gg dal precedente non rientra nel medesimo conteggio e si riparte da 1 con una nuova segnalazione)

---

4 In caso di test antigenico auto-somministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione, mentre il positivo deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato presso il MMG/PLS oppure presso uno dei punti tampone autorizzati (<https://www.ats-pavia.it/tamponi-scuole>)

5 Il ciclo vaccinale primario si considera completato dopo 14 giorni dalla 2° dose (vedi Ulteriori Indicazioni)

### 3) SCUOLA SECONDARIA

#### A) 1 caso accertato tra gli studenti

- Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe/sezione/gruppo del caso positivo si pongono in auto-sorveglianza senza interrompere l'attività didattica in presenza. Eseguono un tampone molecolare o antigenico (anche autosomministrato<sup>6</sup>) solo se sviluppano sintomi.
- Il personale scolastico è posto in auto-sorveglianza per 5 giorni con l'obbligo di indossare una mascherina di tipo FPP2 per almeno 10 giorni.
- La scuola:
  - i. segnala il 1° caso accertato sul Portale Scuole caricando il file dei contatti con i soli alunni;
  - ii. scarica informativa massiva per la classe e la consegna ai contatti e al personale scolastico;

#### B) 2 o più casi accertati tra gli studenti inseriti entro 5 giorni dall'accertamento del primo caso

- Gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale primario<sup>7</sup> da meno di 120gg/ che hanno effettuato la dose booster/che sono guariti da Covid-19 da meno di 120gg/ che sono guariti da Covid-19 dopo aver completato il ciclo primario<sup>7</sup>/che hanno una esenzione dalla vaccinazione continuano l'attività didattica in presenza e non sono sottoposti a quarantena ma ad auto-sorveglianza.  
Tutti gli altri sono posti in quarantena. Tale misura ha una durata di 5 giorni se si esegue, non prima del 5° giorno, un tampone con esito negativo presso i punti tampone autorizzati (no autosomministrati) . In assenza di test di uscita la quarantena ha una durata di 14 giorni.
- Il personale scolastico è posto in auto-sorveglianza per 5 giorni con l'obbligo di indossare una mascherina di tipo FPP2 per almeno 10 giorni.
- La scuola
  - i. attiva la DDI per gli alunni in quarantena per 5 giorni dalla data dell'ultimo giorno di frequenza del 5° caso positivo;
  - ii. richiama la segnalazione del 1° caso sul Portale Scuole integrandola con il codice fiscale del 2° caso positivo e indicando la data del tampone e dell'ultimo giorno di frequenza di quest'ultimo. Effettua una nuova segnalazione solo nel caso siano presenti ulteriori contatti rispetto alla prima segnalazione

---

6In caso di test antigenico auto-somministrato l'esito negativo è attestato autocertificazione, mentre il positivo deve essere confermato da tampone molecolare o antigenico effettuato presso il MMG/PLS oppure presso uno dei punti tampone autorizzati (<https://www.ats-pavia.it/tamponi-scuole>)

7 Il ciclo vaccinale primario si considera completato dopo 14 giorni dalla 2° dose (vedi Ulteriori Indicazioni)

### **Ulteriori indicazioni:**

- ✓ Per i contatti scolastici le misure sanitarie (auto-sorveglianza e quarantena) si applicano ai soggetti che siano stati a contatto con almeno uno dei casi risultati positivi
- ✓ La quarantena è una misura sanitaria e come tale non riguarda solo l'ambito scolastico. Pertanto, gli alunni per i quali viene predisposta devono rimanere isolati presso il proprio domicilio per tutto il periodo indicato.
- ✓ I tamponi rapidi positivi in auto-somministrazione non devono essere comunicati al Dirigente Scolastico e non fanno fede per le disposizioni contenute nella presente sinossi fino a che non vengono confermati da un tampone antigenico o molecolare eseguito presso le sedi autorizzate. Inoltre, i tamponi auto-somministrati NON sono ammessi per la chiusura della quarantena, è ammesso soltanto in caso di sintomi per segnalare la negatività nel periodo di auto-sorveglianza.
- ✓ Non vi è alcuna indicazione ad eseguire il tampone (sia auto-somministrato che non) al di fuori delle condizioni sopra elencate
- ✓ Nel caso di contatto tra conviventi che garantiscono l'isolamento dal soggetto positivo, la quarantena si svolge secondo le indicazioni previste dalla Circolare 9498 del 04/02/2022
- ✓ Per ciclo vaccinale primario si intende: 2 dosi di Pfizer/Moderna/Astrazeneca, 1 dose di Janssen, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca in soggetto ex caso Covid-19 con positività al tampone di diagnosi da meno di 12 mesi, 1 dose di Pfizer/Moderna/Astrazeneca a cui è seguita infezione Covid documentata da tampone positivo dopo almeno 14 giorni dalla vaccinazione. Il ciclo primario si considera completato dopo 14 giorni dalla seconda dose (o dall'unica dose dove previsto); il booster (terza dose) si considera valido dal giorno della somministrazione
- ✓ In qualunque momento gli operatori del DIPS possono valutare, in collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti oltre al gruppo/classe, in base all'attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, considerando i vari elementi utili all'indagine epidemiologica. L'operatore del DIPS, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto.
- ✓ I contatti di un contatto stretto non vengono sottoposti a quarantena, a meno che non diventino successivamente essi stessi contatti stretti (ovvero in caso di positivizzazione del contatto stretto)
- ✓ Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di Covid-19 (tampone negativo): nel soggetto con tampone naso-faringeo risultato negativo, qualora il sospetto per infezione da SARS-CoV-2 permanga rilevante, è a discrezione del pediatra o medico curante la possibilità di ripetizione del test a distanza di 2-3 giorni.
- ✓ Soggetto con sintomi non riconducibile a Covid-19 e non sottoposto a tampone: il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all'evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scolastico.

### **Documentazione per il rientro a scuola**

Per il rientro a scuola non è più necessario il certificato di rientro da parte del MMG/PLS, è sufficiente la seguente documentazione:

ALUNNI IN QUARANTENA (CONTATTI DI CASO)	REFERTO TAMPONE NEGATIVO (eseguito nella tempistica prevista) + PROVVEDIMENTO ATS DI INIZIO QUARANTENA
ALUNNI e PERSONALE SCOLASTICO IN ISOLAMENTO (CASI POSITIVI)	PROVVEDIMENTO DI INIZIO ISOLAMENTO rilasciato da ATS + REFERTO TAMPONE NEGATIVO (eseguito nella tempistica prevista) con evidenza dello status vaccinale ove necessario <u>oppure</u> SOLO PROVVEDIMENTO DI FINE ISOLAMENTO

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 del DL 4 del 27/01/2022, la verifica degli alunni in regime di auto-sorveglianza, nelle condizioni previste dalla circolare 1782 del 08/01/2022, può essere effettuata tramite la applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

### **Effettuazione dei test diagnostici**

L'effettuazione dei test diagnostici senza costi per il cittadino deve seguire le vie preferenziali indicate nella nota di Regione Lombardia Protocollo G1.2022.0004714 del 20/01/2022 qui di seguito schematizzate

CHI	DOVE	QUANDO	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
ALUNNO POSITIVO AL TERMINE DELL'ISOLAMENTO (GUARIGIONE)	PUNTI TAMPONE ASST (1A SCELTA) FARMACIE (2A SCELTA) PRIVATI ACCREDITATI (2A SCELTA)	Dopo 7 o 10 giorni dal tampone positivo a seconda dello stato vaccinale	Provvedimento di Isolamento ATS o Impegnativa MMG/PLS + Consenso informato
CONTATTI SCOLASTICI DI SOGGETTI POSITIVI PER CUI SI E' DISPOSTA LA QUARANTENA	FARMACIE	5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo	Provvedimento di Quarantena di ATS o Impegnativa MMG/PLS + Consenso Informato
CONTATTI SCOLASTICI DI SOGGETTI POSITIVI PER CUI SI E' DISPOSTA L'AUTOSORVEGLIANZA/QUARANTENA	MMG/PLS (1A SCELTA) PUNTI TAMPONE ASST (1A SCELTA) PRIVATI ACCREDITATI (2A SCELTA) TEST AUTOSOMMINISTRATO (3A SCELTA)*	Solo all'insorgenza di sintomatologia Se la sintomatologia permane, ripetere il tampone a 5 giorni di distanza dall'ultimo contatto con il caso positivo	Impegnativa MMG/PLS + Consenso informato

\*In caso di esito positivo sarà necessaria conferma tramite tampone effettuato presso i centri autorizzati (1a e 2° scelta)

A questo link è possibile consultare l'elenco delle strutture in provincia di Pavia che effettuano tamponi per le scuole: <https://www.ats-pavia.it/tamponi-scuole>